

Il decreto-legge 116/2025 e la riforma della disciplina dei rifiuti: i nuovi delitti ambientali, i problemi di compatibilità con la disciplina preesistente e gli impatti sulla responsabilità degli enti.

di ***Davide Costa***

Sommario: **1.** Premessa. Il D.L. 116/2025 e la centralità del diritto penale ambientale – **2.** Dal sistema contravvenzionale al modello delittuoso: le modifiche al D.Lgs. 152/2006 e gli effetti sulle procedure estintive previste dal codice ambientale agli artt. 318 *bis* ss. – **3.** Problemi di coordinamento e criticità sistemiche con gli “ecoreati” del Codice penale – **4.** Novità in tema di responsabilità degli enti: il nuovo art. 259 *bis* T.U.A. e la ridefinizione dell’art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001 – **5.** Conclusioni

1. Premessa: il D.L. 116/2025 e la centralità del diritto penale ambientale

Con la L. 147 del 3 ottobre 2025 è stato convertito il Decreto-Legge n. 116 del 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2025¹, intervento di particolare rilievo nella disciplina del diritto penale ambientale in Italia. Il provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, si inserisce in un contesto normativo già complesso e fortemente articolato, segnando tuttavia un cambio di paradigma significativo.²

L’attenzione principale del legislatore non si limita più alla semplice repressione di condotte costituenti, per la maggior parte, ipotesi di reato contravvenzionale, ma mira a costruire un sistema integrato di tutela dell’ambiente fondato sulla prevenzione e, anche, sulla responsabilità organizzativa dell’impresa. In altre parole, il diritto penale ambientale, che tradizionalmente ha avuto un ruolo residuale rispetto agli strumenti amministrativi, torna al centro della protezione dei beni ambientali, ponendo un forte accento sul rischio per la salute pubblica, per le matrici naturali e per la sicurezza dei cittadini.

Questa riforma non agisce solo sul piano del Testo Unico Ambientale, ma incide anche sul Codice penale e sul D.Lgs. 231/2001, delineando un modello

¹ Legge n. [147/25](#) del 3 ottobre 2025, GU n. 233 del 7 ottobre 2025

² Il testo del Decreto Legge n. 116/2025, convertito, è reperibile online su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;116!vig=2025-08-10>.

repressivo più severo e coerente con l'idea che la prevenzione organizzativa debba diventare uno strumento centrale nella gestione dei rischi ambientali.

2. Dal sistema contravvenzionale al modello delittuoso: le modifiche al D.Lgs. 152/2006 e gli effetti sulle procedure estintive previste dal codice ambientale agli artt. 318 *bis* ss.

Il Testo Unico Ambientale ha da sempre disciplinato la gestione dei rifiuti fondandosi su principi quali precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, come chiaramente stabilito dall'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006. Nonostante ciò, fino al 2025 molte condotte gravemente lesive dell'ambiente venivano ancora inquadrare come semplici contravvenzioni, con sanzioni economiche spesso inadeguate a garantire una reale tutela dei beni protetti.

La riforma ha introdotto un intervento sistematico in materia di tutela penale dell'ambiente, incidendo in modo significativo sulla disciplina delle condotte di abbandono di rifiuti e sulla correlata qualificazione giuridica delle fattispecie sanzionatorie. In particolare, il legislatore ha proceduto a un riassetto organico del Titolo VI del Testo Unico Ambientale, riformulando la struttura incriminatrice e rideterminando il livello di offensività richiesto per l'integrazione del fatto tipico. Il D.L. 116/2025, nello specifico, introduce un modello penalistico più rigoroso, in cui le condotte pericolose, prima punite a titolo di contravvenzione vengono elevate a delitto e le sanzioni detentive diventano centrali. Tale impostazione mira a generare una prevenzione speciale, incidendo sulla responsabilità organizzativa delle imprese e sulla cultura della *compliance*.

L'inasprimento della risposta sanzionatoria si è concentrato, in primo luogo, sulle ipotesi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Prima della riforma, le condotte di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti trovavano la loro fonte normativa negli artt. 255 e 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, con una distinzione fondata sulla qualifica soggettiva dell'autore: il primo riferito a chiunque, il secondo a titolari o responsabili di enti e imprese. Entrambe le disposizioni delineavano ipotesi contravvenzionali, con un apparato sanzionatorio essenzialmente pecuniario, variabile in ragione della natura pericolosa o meno del rifiuto, e un'impostazione complessivamente orientata alla logica dell'illecito minore.

L'attuale assetto normativo, invece, abbandona la prospettiva tradizionale e si fonda su un criterio di progressiva tipizzazione delle condotte in funzione della loro capacità lesiva nei confronti del bene giuridico ambiente. Viene abrogato l'art. 256, comma 2, e introdotto un sistema tripartito di fattispecie, articolato su tre livelli di gravità. In primo luogo, la rubrica dell'art. 255 viene modificata in "Abbandono di rifiuti non pericolosi", mentre la disciplina relativa ai rifiuti pericolosi è collocata in un nuovo e autonomo art. 255 *ter*.

L'art. 255, nella sua formulazione vigente, ripropone la contravvenzione originaria, ma con un innalzamento sensibile delle sanzioni pecuniarie, ora

comprese tra euro 1.500 e 18.000, e con l'aggiunta della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da uno a quattro mesi, nei casi in cui l'abbandono o il deposito siano effettuati mediante veicolo a motore. Al comma 1.1. viene trasfusa la previgente ipotesi di cui all'art. 256, comma 2, riferita ai soggetti qualificati, mantenendo l'alternatività tra pena detentiva e pecuniaria, ma incrementandone in misura rilevante l'entità, ferma restando la possibilità di estinzione del reato mediante oblazione.

Sotto il profilo sostanziale, per l'abbandono di rifiuti non pericolosi l'intervento legislativo non produce una discontinuità strutturale, limitandosi a un aggravamento del trattamento sanzionatorio.

Ulteriore novità di rilievo è rappresentata dall'introduzione dell'art. 255 *bis* T.U.A., rubricato "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari", che prevede una fattispecie delittuosa autonoma. Essa punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni, ovvero da nove mesi a cinque anni e sei mesi se l'autore è soggetto qualificato, ossia titolare di impresa e/o responsabile di ente, le condotte di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi dalle quali derivi un pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone, o per la compromissione e il deterioramento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo e sottosuolo) e della biodiversità. Analoga pena è prevista per l'abbandono di rifiuti in siti contaminati o potenzialmente contaminati, ipotesi nella quale la struttura del reato assume la forma di illecito di pericolo presunto, in quanto la sola localizzazione del fatto integra il requisito dell'offensività.

L'art. 255 *ter* estende la disciplina di cui all'articolo precedente ai rifiuti pericolosi, recependo parzialmente la *ratio* del previgente art. 256, comma 2, ma con un mutamento radicale nella natura giuridica del reato, che si tramuta in delitto. Il primo comma riproduce lo schema dell'abbandono comune, prevedendo la reclusione da uno a cinque anni (ovvero fino a cinque anni e sei mesi per i soggetti qualificati), mentre il secondo comma introduce una fattispecie aggravata per il caso di pericolo, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, elevata da due a sei anni e sei mesi nelle ipotesi qualificate. Parallelamente, la riforma incide profondamente sull'art. 256 T.U.A., ridefinendo la disciplina dei reati di gestione non autorizzata di rifiuti e di discarica abusiva. Entrambe le fattispecie, in precedenza contravvenzionali, assumono oggi natura delittuosa, in coerenza con il criterio di proporzionalità già sperimentato nelle nuove ipotesi di abbandono. La gestione non autorizzata di rifiuti è ora punita con la reclusione da sei mesi a tre anni se i rifiuti sono non pericolosi, e da uno a cinque anni se pericolosi; qualora dal fatto derivi un pericolo concreto per la salute pubblica o per l'ambiente, le pene si inaspriscono, raggiungendo rispettivamente un massimo di cinque e di sei anni e sei mesi. Analogo trattamento è previsto per la discarica abusiva, con pene comprese tra uno e cinque anni per i rifiuti non pericolosi e tra un anno e sei mesi e cinque anni e sei mesi per i rifiuti pericolosi, che aumentano ulteriormente nelle ipotesi aggravate, fino a un massimo di sette anni di reclusione.

Il Decreto Legge interviene anche sull'art. 256 *bis* del T.U.A., finalizzato a sanzionare il fenomeno della combustione illecita, che riceve un trattamento sanzionatorio più severo. Il nuovo art. 256 *bis* prevede, in particolare, la reclusione da 2 a 5 anni per la combustione abusiva rifiuti non pericolosi, che aumenta fino a 7 anni in caso di rifiuti pericolosi o se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità o la vita umana, o compromissione delle risorse ambientali; se dalla combustione segue un incendio, la pena è ulteriormente aumentata.

Va segnalata, inoltre, la rilevante modifica apportata al quarto comma dell'art. 258 del Testo Unico Ambientale (T.U.A.), che aggrava la pena precedentemente prevista per il trasporto di tali rifiuti in assenza del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), previsto dall'art. 193 del medesimo decreto legislativo, o di documentazione equipollente che consenta di garantire la tracciabilità del rifiuto e la trasparenza dell'intera filiera. La nuova disposizione prevede una pena più severa rispetto alla previgente disposizione, che rinviava all'art. 483 c.p., punito con pena fino a due anni, oltretutto rispetto a quella per il trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi, che rimane soggetta a sanzione amministrativa³. La nuova sanzione, in particolare, consiste nella reclusione da uno a tre anni, evidenziando l'intento del legislatore di rafforzare la tutela dell'ambiente e della salute pubblica nei confronti delle condotte più insidiose, spesso riconducibili a fenomeni di criminalità ambientale. Si tratta di un intervento normativo significativo, volto a colmare una lacuna sanzionatoria e ad allineare l'apparato repressivo alla gravità del rischio connesso all'omessa tracciabilità di sostanze potenzialmente nocive. Il Decreto Legge, infine, si occupa anche della spedizione transfrontaliera illegale di rifiuti (art. 259 T.U.A.), elevando molte condotte a delitto e introducendo aggravanti per attività svolte nell'ambito di impresa o organizzazioni strutturate.

Viene infine introdotto l'art. 259 *ter* del D.Lgs. 152/2006 che, in una sorta di "recupero" del precedente impianto contravvenzionale, prevede un trattamento sanzionatorio attenuato nei casi in cui i reati previsti dagli artt. 255 *bis*, 255 *ter*, 256 e 259, oggi qualificati come delitti, siano commessi a titolo di **colpa**. La norma, dunque, consente di modulare la risposta punitiva in base all'elemento soggettivo, riconoscendo una riduzione della pena da un terzo a due terzi nei casi in cui manchi il dolo, ripristinando così, almeno in parte, quella flessibilità sanzionatoria tipica delle vecchie contravvenzioni.

Il nuovo impianto normativo segna, in definitiva, il definitivo superamento dell'approccio contravvenzionale che aveva caratterizzato per decenni la materia dei rifiuti, sostituito da una logica delittuosa fondata sulla graduazione dell'offesa e sulla maggiore centralità del bene giuridico ambiente quale oggetto di tutela penale diretta, sulla falsa riga degli "eco-reati" introdotti nel codice penale agli artt. 452 *bis* e seguenti dalla L. 68/2015.

³ In merito alla vecchia disciplina di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/2006 si rinvia a FIMIANI P., *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, pp. 590 ss.

Si segnala, sotto questo profilo, anche l'aggiornamento dell'art. 131 *bis* c.p., a cui viene introdotto il comma 4 *ter*, che esclude l'applicazione della particolare tenuità del fatto per Viene modificato l'art. 131 *bis* c.p. in materia di particolare tenuità del fatto proprio per i delitti di cui agli artt. 255 *ter*, 256, comma 1 e 1 *bis*, 3 e 3 *bis*, 256 *bis* e 259 TUA.

Sul piano procedurale, peraltro, la natura delittuosa delle condotte permette ora interventi dell'autorità giudiziaria in precedenza non ammissibili, quali l'arresto in flagranza, misure cautelari detentive e intercettazioni, ampliando significativamente i poteri degli organi inquirenti. In particolare, all'art. 382 *bis* c.p.p. viene introdotto il comma 1.1., che prevede espressamente la possibilità di arresto in flagranza differita, oltrechè nei casi degli "eco-reati" di cui agli artt. 452 *bis* ss. c.p., anche nei casi di cui agli articoli 255 *bis*, *ter*, 256 c. 1, 1*bis*, 3 e 3 *bis*, 259 del Testo Unico Ambientale.

Se l'inasprimento sanzionatorio introdotto dalla riforma può trovare, astrattamente, una sua logica nell'obiettivo, pienamente legittimo, di colpire con maggiore severità le condotte più gravi e dannose per l'ambiente, devono tuttavia evidenziarsi alcuni rilevanti effetti collaterali sul piano sistematico. In particolare, la trasformazione di numerose fattispecie contravvenzionali in delitti ha inciso profondamente sull'ambito di applicazione della procedura estintiva prevista dalla Parte VI *bis* del D.Lgs. 152/2006, limitata per l'espressa previsione di cui all'art. 318 *bis* del T.U.A. ai soli illeciti contravvenzionali.

Come noto, infatti, detta procedura estintiva, modellata sul sistema delle prescrizioni del D.Lgs. 758/1994 in materia di sicurezza sul lavoro, consente l'estinzione delle contravvenzioni ambientali prive di danno o pericolo concreto attraverso l'adempimento delle prescrizioni impartite dal contravventore dall'organo di vigilanza (generalmente l'ARPA) e il pagamento di una sanzione amministrativa. Si tratta di uno strumento deflattivo e collaborativo che, sin dalla sua introduzione, ha trovato ampia applicazione soprattutto nelle ipotesi contravvenzionali meno gravi di gestione illecita o abbandono di rifiuti pericolosi e non, contribuendo alla responsabilizzazione degli operatori e, al contempo, allo snellimento del carico giudiziario.⁴

Tuttavia, la recente riforma del Testo Unico Ambientale, trasformando i suddetti reati in delitti, ha comportato un significativo ridimensionamento dell'ambito applicativo della procedura, rischiando seriamente di svuotarla di contenuto; la procedura estintiva diventa oggi inapplicabile proprio a quelle violazioni che in passato ne avevano tratto maggiore beneficio, rischiando così di perdere la sua funzione preventiva e deflattiva. L'effetto rischia di concretizzarsi in un irrigidimento del sistema repressivo, che sacrifica l'efficacia di un meccanismo

⁴ Sul tema v. MOSSA VERRE M., *"La riparazione "controllata". L'intervento delle autorità di controllo nella dinamica delle fattispecie di ravvedimento ambientale*, in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia, n. 3-4, 1/7/2023.

virtuoso in nome di un generale inasprimento sanzionatorio, non sempre giustificato da un'effettiva maggiore pericolosità delle condotte.

3. Problemi di coordinamento e criticità sistemiche con gli "ecoreati" del Codice penale

La riforma della disciplina dei rifiuti e l'inasprimento del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/2006 determina ulteriori criticità che si sostanziano nel rischio di incompatibilità e sovrapposizione con le fattispecie contenute nel Titolo VI *bis* del Codice penale, dedicato ai cosiddetti "ecoreati", introdotto dalla L. 68/2015. Quest'ultimo, come noto, contempla delitti di significativa gravità e impatto ambientale, tra cui l'inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.), il disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.) e il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.).

Tuttavia, l'innalzamento delle pene per le ipotesi, di pericolo, di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e abbandono di rifiuti pericolosi, fino alla reclusione da uno a cinque anni, finisce per sovrapporsi o addirittura superare, sotto il profilo edittale, la cornice sanzionatoria di delitti fondati su un effettivo danno ambientale.

Questo squilibrio, già evidenziato da altri autori, pone interrogativi rilevanti sul piano della proporzionalità e della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio. Il paradosso per cui una mera violazione formale, come la mancanza di autorizzazione nella gestione dei rifiuti, possa essere punita tanto quanto, o più severamente, di condotte che comportano un concreto deterioramento ambientale, rischia di svuotare di coerenza il sistema punitivo, generando disomogeneità e tensioni interpretative.⁵

A ciò si aggiunge un ulteriore rischio di coordinamento costituito dall'introduzione delle nuove aggravanti, tra gli altri, agli artt. 255 *bis*, 255 *ter* e 256 del T.U.A., che prevedono un aumento di pena in caso di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali, ovvero di messa in pericolo per la salute e l'incolumità umana. Tali aggravanti, infatti, si sovrappongono in maniera pressoché identica agli elementi costitutivi dei reati di cui al Titolo VI-*bis* del codice penale. In particolare, l'art. 452 *bis* c.p. richiede, come elemento costitutivo del reato, proprio la compromissione o il deterioramento significativi dell'ambiente. Si rischia così di configurare una sorta di "doppione normativo", con potenziali concorsi apparenti di norme, eventualmente risolvibili mediante l'applicazione dell'art. 88 c.p.

In questo scenario, permane comunque una chiara distinzione tra le condotte punite dagli articoli 256 e 259 del D.Lgs. 152/2006 e quelle previste dall'art. 452

⁵ Sui profili di criticità rispetto agli eco-reati si v. *amplius* VANACORE G., "Un intervento rivoluzionario ma troppo affrettato sul trattamento sanzionatorio dei reati in tema di rifiuti nel codice dell'ambiente", in *Sistema Penale* 8/9/2025.

quaterdecies c.p. Le prime si riferiscono a violazioni che possono essere anche isolate o occasionali, legate al mancato rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge, e dunque tipicamente riconducibili a soggetti economici che agiscono al di fuori del sistema autorizzativo, ma senza una organizzazione criminale strutturata. Al contrario, l'art. 452 *quaterdecies* c.p. punisce una gestione abusiva e sistematica di ingenti quantitativi di rifiuti, connotata dall'allestimento di mezzi e attività continuative, dalla reiterazione delle operazioni e dalla finalità di conseguire un ingiusto profitto. Si tratta, in sostanza, di una condotta che travalica la mera irregolarità per configurarsi come fenomeno criminale organizzato, spesso inserito in contesti illeciti complessi.

4. Novità in tema di responsabilità degli enti: il nuovo art. 259 *bis* T.U.A. e la ridefinizione dell'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231/2001

La riforma del Testo Unico Ambientale da parte del Decreto Legge 116/2025 incide in maniera rilevante anche sul piano della responsabilità degli enti collettivi e, più in generale, sulla posizione dei titolari d'impresa e dei soggetti apicali. In linea con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione e controllo delle attività a rischio ambientale, il legislatore ha infatti inteso promuovere una maggiore responsabilizzazione di chi gestisce o dirige attività economiche, estendendo non solo i presupposti della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, ma anche prevedendo forme autonome di responsabilità personale in capo ai titolari per omessa vigilanza, anche in assenza di dolo. Si tratta di un intervento che mira chiaramente a colpire non solo le violazioni ambientali in senso stretto, ma anche le **carenze organizzative e gestionali** che possono agevolare la commissione.

Sotto questo aspetto, una prima modifica di rilievo introdotta dalla riforma riguarda i nuovi articoli 259 *bis* e 259 *ter* del Testo Unico Ambientale, che incidono in modo significativo sul regime sanzionatorio e sulla responsabilità degli operatori economici.

L'art. 259 *bis* prevede innanzitutto un aggravamento della pena, fino a un terzo, nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli 256, 256 *bis* e 259 siano commesse nell'ambito di un'attività d'impresa o comunque organizzata. Si tratta di una disposizione che, tuttavia, rischia di essere inutilmente ridondante, in quanto le condotte in oggetto, come la gestione illecita di rifiuti, la combustione illecita o la spedizione illegale, risultano nella prassi comune, poste in essere **proprio da soggetti operanti in ambito imprenditoriale o organizzato**, e solo raramente da persone fisiche in forma individuale. L'aggravante finisce dunque per cristallizzare una condizione già strutturalmente presente nella maggior parte delle ipotesi concrete, senza introdurre un reale elemento differenziante ai fini sanzionatori.

La Legge di Conversione ha, invece, rimosso il secondo periodo del primo comma dello stesso che avrebbe introdotto una forma autonoma di responsabilità in capo alla persona fisica titolare dell'impresa o al responsabile

dell'attività organizzata, per omessa vigilanza sull'operato dei soggetti riconducibili all'organizzazione stessa.

Tale disposizione aveva suscitato alcune perplessità in dottrina in quanto, come osservato da altri autori nell'immediatezza della pubblicazione del Decreto Legge sembrava configurare una responsabilità di tipo **colposo**, basata sulla mancata adozione di misure di controllo e prevenzione interne, in particolare nella forma della **culpa in vigilando**.⁶ Parimenti, la Legge di Conversione ha espunto anche la previsione, inizialmente introdotta dal Decreto Legge nel medesimo art. 259 *bis*, secondo periodo, per cui ai titolari dell'impresa si sarebbero applicate le **sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001. L'espunzione di tale norma ha risolto, a monte, le criticità evidenziate da alcuni autori⁷ in merito all'opportunità di estendere alle persone fisiche misure interdittive, pensate per le imprese e difficilmente adattabili a soggetti diversi dagli enti, senza peraltro indicazione dei **criteri** di irrogazione di tali sanzioni.

La Legge di Conversione ha invece mantenuto le novità introdotte dal Decreto Legge sull'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, ove è stato ampliato l'elenco dei reati presupposto con l'inserimento delle nuove ipotesi di **abbandono di rifiuti aggravato** (artt. 255 *bis* e 255 *ter* T.U.A.) e delle **forme aggravate di gestione illecita dei rifiuti, già contemplata tra i reati presupposto**, introdotte con la riforma, oltreché della fattispecie colposa di cui all'art 259 *ter* T.U.A.

L'aggiornamento dell'art. 25 *undecies* del Decreto 231 chiama gli enti ad adeguare tempestivamente i propri **modelli di organizzazione, gestione e controllo**, aggiornandoli in modo da presidiare anche le nuove aree di rischio legate alla gestione dei rifiuti, al fine di prevenire comportamenti illeciti riconducibili a proprie figure apicali o sottoposte.

Gli aggiornamenti richiesti ai modelli dovranno quindi tradursi in un **rafforzamento sostanziale dei protocolli e delle procedure ambientali**, prendendo a riferimento le **best practices ormai consolidate nell'ambito dei sistemi di gestione ambientale** (ivi compresi quelli ispirati alla norma **UNI EN ISO 14001** o agli standard **ESG**).

Tali sistemi, orientati alla prevenzione e al miglioramento continuo delle *performance* ambientali, offrono un utile riferimento metodologico anche ai fini dell'adeguamento dei **modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001**.⁸

⁶ Sul punto. v. COMPOSTELLA R., *La riforma dei reati ambientali introdotta – a sorpresa – dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116. Note di (primissima) lettura ed aspetti controversi*, Giurisprudenza Penale Web 2025, 9..

⁷ V. COMPOSTELLA R., cit.

⁸ Sul tema v. *amplius* MASPERO M., D'AVIRRO A., "231 e ambiente. Una recente decisione della cassazione sul contenuto del modello per la prevenzione dei reati ambientali", in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia, n. 3-4 del 1/7/2023.

Occorre, in particolare, **mappare i nuovi rischi ambientali** connessi alle attività aziendali e ai rapporti di filiera, individuando le aree di maggiore esposizione e definendo idonei presidi di controllo; **integrare procedure di controllo operativo** relative alla gestione, al deposito, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, garantendo la tracciabilità completa e la corretta documentazione di ogni fase del processo; **formare periodicamente il personale**, sia operativo che manageriale, sugli obblighi normativi, sulle responsabilità individuali e sui comportamenti virtuosi in materia ambientale, in un'ottica di diffusione della cultura della sostenibilità; **prevedere sistemi di monitoraggio e audit interni**, anche periodici, in grado di rilevare tempestivamente eventuali non conformità o anomalie nei processi, assicurando l'adozione di adeguate misure correttive; **aggiornare il sistema disciplinare**, includendo specifiche sanzioni interne in caso di violazione delle norme ambientali, dei protocolli o delle procedure aziendali di gestione, in coerenza con i principi di responsabilità e trasparenza organizzativa.

L'adeguamento dei **modelli di organizzazione e gestione** e delle relative procedure dovrà essere, dunque, **tanto più effettivo e rigoroso** in ragione anche dell'impostazione sempre più severa assunta dalla **Corte di Cassazione** in materia di responsabilità degli enti per reati ambientali. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ribadito una **lettura estensiva del concetto di "vantaggio" o "interesse" dell'ente** ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001. In particolare, nella recente **sentenza n. 27669 del 28 luglio 2025**, la III Sezione penale della Suprema Corte ha affermato che tale vantaggio può consistere anche in **un mero risparmio di spesa**, ad esempio nei costi di smaltimento o di trasporto, derivante dalla violazione delle regole ambientali o dall'omissione di procedure correttamente prescritte. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di rigore interpretativo, espresso dalla sentenza n. 21034 della III Sezione Penale del 5/5/2022, secondo cui **anche una singola trasgressione** può essere sufficiente a far scattare le conseguenze previste dal D.Lgs. 231/2001, senza che sia necessario un comportamento reiterato o sistematico. Tale orientamento evidenzia come la responsabilità dell'ente possa configurarsi anche in presenza di **episodi isolati**, se riconducibili a carenze organizzative o di controllo.

Si tratta, nel complesso, di una **linea interpretativa di crescente severità**, che impone alle imprese di considerare con particolare attenzione gli **impatti economici, organizzativi e reputazionali** delle proprie scelte operative. Ciò che può apparire come una semplice semplificazione gestionale o una riduzione di costi può, in realtà, integrare un **profilo di colpa organizzativa dell'ente** in caso di accertamento di un reato presupposto.

5. Conclusioni

La recente riforma operata dal D.L. 116/2025 ha il merito di rafforzare il presidio penale in materia ambientale, rispondendo a un'esigenza, anche proveniente da

istanze della collettività, di maggiore tutela di fronte a fenomeni illeciti sempre più diffusi e sofisticati, e introducendo al contempo un più elevato livello di responsabilizzazione per gli enti operanti nel settore.

Tuttavia, come si è illustrato nelle pagine precedenti, essa rischia di compromettere la coerenza interna del sistema sanzionatorio, soprattutto con riferimento al delicato rapporto tra le norme del Testo Unico Ambientale e quelle del Codice penale, oltre a vanificare i risultati positivi raggiunti, in termini di deflazione e di responsabilizzazione delle imprese, dalla speciale procedura estintiva di cui agli artt. 318 *bis* e seguenti del D.Lgs. 152/2006.

Questa situazione apre a **questioni sistematiche di rilievo**. Da un lato, si assiste a un **irrigidimento del sistema repressivo**, che reintroduce una logica sanzionatoria prevalentemente penale anche per violazioni prive di un effettivo impatto lesivo sull'ambiente, con il rischio di una **uplicazione di fattispecie** e di una crescente frammentazione normativa. Dall'altro, si **indebolisce uno strumento deflattivo** che si era dimostrato efficace sia sotto il profilo dell'efficienza amministrativa, sia nella realizzazione degli obiettivi di tutela ambientale attraverso il rapido ripristino dello stato dei luoghi e la collaborazione del trasgressore.

Si pone dunque il tema di un **riequilibrio normativo**, volto a garantire una risposta sanzionatoria razionale e proporzionata alla reale gravità del fatto, preservando la funzione preventiva e riparatoria delle misure amministrative senza rinunciare al rigore penale nei casi di effettiva offensività.